Regione Molise

Regolamento Regionale 29 dicembre 1999, n. 3
“Regolamento per gli allevamenti e per la detenzione della fauna selvatica”
(B.U.R. 15 gennaio 2000, n. 1)

Articolo 1
Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'allevamento a scopo di ripopolamento ed alimentare, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 19/1993.
2. Le funzioni amministrative e di controllo in materia di allevamenti sono esercitate dalle Amministrazioni provinciali competenti per territorio.
3. Il controllo igienico-sanitario è espletato dai Servizi Veterinari competenti per territorio.

Articolo 2
Tipologia

1. Gli allevamenti di specie appartenenti alla fauna selvatica sono distinti in due categorie a seconda delle finalità perseguite:
a) allevamento a scopo di ripopolamento e/o reintroduzione;
b) allevamento a scopo alimentare;
2. Tutti gli allevamenti sono soggetti alle norme sanitarie vigenti nonché al regolamento di polizia veterinaria.

Articolo 3
Anagrafe degli allevamenti

1. Presso le province è istituita un'anagrafe degli allevamenti.
2. La Provincia assegna ad ogni allevamento una lettera corrispondente alle finalità perseguite:
R = ripopolamento e/o reintroduzione;
A = alimentare;
O = ornamentale o amatoriale,

contenuta in una sigla alfa numerica del seguente tipo: AA - X - 0000

AA = sigla della Provincia in cui è ubicato l'allevamento;
X = lettera corrispondente alle finalità dell'allevamento;
0000 = numerazione generale progressiva degli allevamenti.

3. Entro il mese di febbraio di ogni anno, la Provincia trasmette all'Assessorato regionale alla caccia ed al Settore di medicina veterinaria dell'Assessorato regionale alla sanità l'elenco degli allevamenti esistenti nel territorio di competenza, indicando:
- Tipologia;
- Gestione;
- Specie allevate;
- Numero riproduttori;
- Numero di capi prodotti.

Articolo 4
Allevamenti a scopo di ripopolamento e/o reintroduzione

1. Gli allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento e/o reintroduzione, sono finalizzati alla produzione delle specie selvatiche, elencate nell'art. 27 della legge regionale n. 19/1993.
2. La struttura degli impianti e le tecniche di produzione e di ambientamento devono garantire il mantenimento della rusticità e delle caratteristiche comportamentali delle specie allevate.
3. Il carico massimo consentito per le specie di fauna selvatica più comunemente allevate è il seguente:
- FASIANIDI
da 1 a 30 giorni:
un capo / 0,02 - 0,05 mq.;
da 30 a 60 giorni ed oltre:

un capo in voliera / 0,5 - 1 mq.;
- LEPRI in recinto
un capo riproduttore / 10 mq.;
- UNGULATI in recinto
un capo riproduttore / 5000 mq.

4. Se a seguito di controlli dovesse risultare nell'allevamento un numero di capi superiore a quello consentito, la selvaggina eccedente, previo accertamento delle condizioni sanitarie, dovrà essere immessa, a spese dell'allevatore, nelle zone di ripopolamento e cattura indicate dalla Provincia ed alla presenza degli agenti addetti alla vigilanza.

Articolo 5
Diritto di prelazione

1. Le province molisane e gli Ambiti territoriali di caccia della Regione hanno diritto di prelazione sull'acquisto dei capi prodotti negli allevamenti di cui all'art. 4; a tal fine, entro il mese di novembre di ogni anno, comunicano ai titolari degli allevamenti stessi, il proprio fabbisogno.

Articolo 6
Allevamento a scopo alimentare

1. Gli allevamenti di cui al presente articolo hanno la finalità di produzione della selvaggina a scopo alimentare.
2. La cessione degli esemplari prodotti è consentita per:
- vendita a centri di macellazione riconosciuti ai sensi della normativa vigente;
- vendita ad altro allevamento avente la medesima finalità.
3. È consentita la vendita di animali vivi o macellati per scopi diversi da quelli di cui al precedente comma, nel rispetto della normativa sanitaria vigente.
4. Il numero minimo di riproduttori consentito negli allevamenti a scopo alimentare è di 6 capi per i mammiferi e di 11 capi per gli uccelli.

Articolo 7
Prelievo di animali

1. Negli allevamenti a scopo alimentare, il prelievo e la vendita dei capi è consentito durante tutto l'anno solare.
2. È consentito il prelievo con i mezzi di cui all'art. 23 della legge regionale n. 19/1993, purché effettuato dal titolare o da soggetti nominativamente indicati nel provvedimento di autorizzazione all'allevamento.
3. I titolari degli allevamenti di selvaggina a scopo alimentare possono, solo in via straordinaria, essere autorizzati dalla Provincia a cedere i capi prodotti a scopo di ripopolamento, previo accertamento delle condizioni sanitarie e della idoneità all'adattamento in libertà, da parte del Servizio Veterinario della competente A.S.L.

Articolo 8
Allevamento e detenzione a scopo amatoriale

1. Negli allevamenti di fauna selvatica ai fini amatoriali è consentito l'allevamento di un numero massimo di capi delle specie di cui all'art. 27 della legge regionale n. 19/1993, riferibile a 5 esemplari per i mammiferi e 10 per i volatili.
2. Eventuali piccoli nati devono essere utilizzati per la sostituzione degli adulti o ceduti immediatamente dopo lo svezzamento.
3. Il limite numerico di cui al comma 1 non vige per i fringillidi ed altri uccelli non appartenenti alle specie cacciabili, detenuti a fini espositivi.
4. Non è consentito l'allevamento del cinghiale.
5. Il titolare dell'allevamento deve dimostrare con idonea documentazione che gli animali di cui è in possesso sono nati in cattività o hanno origine lecita.
6. Previa comunicazione all'Amministrazione provinciale competente per territorio e fermo restando l'osservanza delle norme igienico-sanitarie, è consentita la detenzione, non finalizzata ad alcun allevamento, di un numero massimo complessivo di 2 mammiferi e 5 volatili.

Articolo 9
Marchiatura ed inanellamento dei capi allevati

1. Tutti i capi presenti negli allevamenti di cui all'art. 2 devono essere marcati con apposito contrassegno rappresentato da anelli inamovibili o tatuaggi riportanti la sigla di cui all'art. 3 comma 2 del presente regolamento.
2. L'inanellamento dei soggetti allevati deve essere effettuato entro il decimo giorno di vita dei "pullus" con anello inamovibile chiuso.
3. Per i mammiferi la marchiatura deve avvenire appena l'età e le dimensioni dell'animale lo consentono e, in ogni caso, prima della vendita o della liberazione per gli animali allevati a scopo di ripopolamento e, comunque, non oltre 3 mesi di età.

Articolo 10
Cessione di animali

1. Il titolare dell'allevamento deve rilasciare agli acquirenti una ricevuta-certificato di provenienza in cui sia riportata la specie, il nominativo dell'allevatore, il numero di matricola dell'allevamento e le generalità complete dell'acquirente.
2. I capi devono essere accompagnati da certificato veterinario, rilasciato dalla competente A.S.L., attestante lo stato sanitario.

Articolo 11
Registro di allevamento

1. A cura dei titolari degli allevamenti deve essere tenuto un apposito registro vidimato dall'Amministrazione provinciale competente per territorio, nel quale devono essere annotati:
- numero dei riproduttori e loro origine documentata;
- numero dei nati, dei morti e dei ceduti con registrazione in ordine cronologico:
- controlli sanitari ed amministrativi effettuati.
2. Copia di detto registro deve essere consegnata alla Provincia entro il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 12
Autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione all'allevamento deve essere inoltrata all'Amministrazione provinciale competente per territorio.
2. L'istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) generalità complete del titolare dell'allevamento;
b) tipologia dell'allevamento richiesto;
c) relazione tecnica contenente l'indicazione delle specie e del presumibile numero di animali da allevare, la presumibile provenienza dei riproduttori, il tipo di strutture previste, nonché una descrizione ambientale del territorio interessato all'allevamento;
d) carta topografica in scala 1:50.000 comprendente la zona per la quale si chiede l'autorizzazione;
e) corografia in scala 1:10.000 o 1:5.000 con l'indicazione dei confini dell'allevamento;
f) certificati catastali dei terreni oggetto della richiesta corredati dalle relative planimetrie;
g) atti di adesione con firme autenticate dei proprietari dei fondi per i quali è richiesta l'autorizzazione;
h) certificato di idoneità sanitaria, rilasciato dal Servizio Veterinario della competente A.S.L. del sito destinato all'allevamento;
i) generalità complete dell'eventuale personale da utilizzare per il prelievo di cui al comma 2 dell'art. 7 del presente regolamento.
3. Alla richiesta di allevamento a scopo amatoriale devono essere allegati solo i documenti previsti alle lettere a), b), c), ed h) del precedente comma 2.
4. II consenso del proprietario del fondo, o del titolare di altro diritto reale di godimento, alla costituzione dell'allevamento vincola lo stesso e gli aventi causa per tutta la durata dell'autorizzazione.
5. In caso di gestione consorziale l'adesione può risultare dalla copia autentica dell'atto costitutivo recante l'indicazione della durata degli scopi e del legale rappresentante del consorzio stesso.

6. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro 60 giorni dalla richiesta.
7. I titolari degli allevamenti di fauna selvatica presenti sul territorio regionale possono continuare l'attività, con l'obbligo di adeguarsi alle disposizioni previste dal presente regolamento, entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore dello stesso.

Articolo 13
Titolari di impresa agricola

1. I titolari di impresa agricola che intendono avviare l'attività di allevamento sono tenuti a darne semplice comunicazione alla Provincia di competenza, presentando, contestualmente all'atto comprovante la titolarità di imprenditore agricolo, la documentazione prevista dal precedente art. 12. Gli stessi sono tenuti a gestire l'allevamento nel rispetto del presente regolamento.

Articolo 14
Tabellazione

1. I confini perimetrali degli allevamenti, esclusi quelli previsti dall'art. 8 devono essere idoneamente recintati e segnalati da tabelle, recanti la scritta "DIVIETO DI CACCIA" con la indicazione del tipo di allevamento.

Articolo 15
Durata e rinnovo

1. L'autorizzazione è rilasciata per una durata massima di cinque anni ed è rinnovabile a domanda del titolare.
2. I rinnovi ed eventuali variazioni, sono concessi con le stesse modalità dell'autorizzazione.

Articolo 16
Cessazione

1. L'autorizzazione può cessare per i seguenti motivi:
a) RINUNZIA
Il titolare può in ogni momento rinunziare all'autorizzazione mediante comunicazione scritta alla Provincia.
b) DECADENZA
Il titolare decade da ogni diritto relativo all'autorizzazione qualora non abbia provveduto a richiedere il rinnovo almeno tre mesi prima della scadenza.
c) REVOCA
La revoca dell'autorizzazione è disposta dalla Provincia in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. In caso di cessazione dell'allevamento, la Provincia può disporre la destinazione degli animali per ripopolamento e la rimozione della recinzione e delle tabelle a cura del titolare.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.